

STATUTO

Associazione Chárōn APS

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione denominata Chárōn APS, Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/17 (d'ora in poi Codice del Terzo Settore o CTS), costituita nella forma giuridica di associazione di promozione sociale, da ora in avanti Associazione, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale.

La denominazione sociale dovrà intendersi integrata dell'acronimo "ETS" dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale a Venezia (VE), Isola della Giudecca 210L. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in Venezia non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 18.

TITOLO II

FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ

Art. 3 – Finalità istituzionali

L'Associazione si propone di promuovere, sostenere, e valorizzare la produzione artistica e le nuove tecnologie legate al mondo dell'arte, in un'epoca di transizione in cui le innovazioni tecnologiche rivestono un ruolo sempre più significativo nel panorama artistico contemporaneo. L'Associazione promuove il diritto alla creazione artistica libera, innovativa e accessibile a tutti.

L'Associazione opera per difendere la libertà creativa e la diversità culturale in tutte le sue forme, promuovendo la protezione dell'autonomia artistica e culturale, il rispetto del lavoro, dell'ambiente e delle persone a esso legate. Scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone, in particolare, di:

- a) organizzare e promuovere eventi, festival e premiazioni internazionali nell'ambito dell'arte e delle nuove tecnologie;
- b) instaurare e mantenere rapporti di collaborazione e scambio con artisti, organizzazioni e istituzioni a livello internazionale;
- c) promuovere la ricerca nel campo specifico dell'arte e delle nuove tecnologie di produzione artistica;
- d) sostenere la formazione universitaria e post-universitaria nel campo dell'arte e delle nuove tecnologie, promuovendo opportunità di studio e apprendimento;
- e) sensibilizzare i cittadini verso l'arte e le nuove tecnologie, offrendo formazione e aggiornamenti sulle tecniche artistiche moderne e l'uso delle tecnologie nel campo artistico;
- f) sviluppare e promuovere iniziative legate al mondo del design, della fotografia, della moda, dell'intelligenza artificiale applicata all'arte, della ricerca universitaria e post-universitaria, delle arti figurative e del cinema.

L'Associazione è democratica, apartitica, aperta a tutti senza discriminazioni di genere, distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica, di condizioni personali e sociali. L'Associazione opera su base volontaria e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza alcuno scopo di lucro.

L'Associazione si impegna ad ampliare la sua rappresentatività su tutto il territorio nazionale e internazionale, al fine di estendere i benefici della sua opera a un numero sempre maggiore di artisti, studenti, ricercatori e cittadini interessati all'arte e alle sue evoluzioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 4 – Attività

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Leg.117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- creare iniziative di carattere culturale quali eventi, festival, awards, rassegne e spettacoli in genere;
- creare iniziative didattiche quali esercitazioni e workshop, tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni;
- creare iniziative divulgative quali seminari, conferenze, rassegne;
- creare e/o supportare attività di progettazione e supporto tecnico e operativo per produzioni artistiche interdisciplinari;
- creare e/o supportare attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie applicate all'arte;
- realizzare e produrre audio e video, in generale in tutto l'ambito artistico, performativo, sonoro/musicale;
- promuovere percorsi professionali tecnico-artistici anche attraverso attività editoriale;
- dare vita a iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di promuoverle a livello nazionale e internazionale;
- promuovere attività di consulenza e collaborazione con enti, università, musei, gallerie d'arte, teatri e altre istituzioni scolastiche, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Leg. 117/2017.
- costituzione o partecipazione alla costituzione o sovvenzione a qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di uguale natura avente i suoi stessi scopi;

- negoziazione, conclusione, esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

L'organo deputato all'individuazione delle attività accessorie che l'Associazione potrà svolgere e il Consiglio Direttivo.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

Art. 5 – Gli associati

I soci si dividono in:

- Soci Ordinari
- Soci Onorari

Possono essere associati come soci ordinari tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. All'atto di ammissione gli associati ordinari verseranno la quota annuale che verrà definita dall'Assemblea degli Associati. Tutti gli associati godono del diritto di voto per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell'associazione.

Tra gli associati ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La qualifica di associato onorario può essere conferita a persone fisiche che hanno reso un servizio di particolare rilievo all'Associazione o che sono eminentemente riconosciute per il loro impegno e meriti in un determinato campo, in sintonia con gli scopi e gli ideali dell'Associazione. Tale riconoscimento ha lo scopo di onorare il contributo straordinario fornito all'Associazione o al campo di riferimento.

Gli associati onorari sono tenuti a rispettare lo Statuto e i regolamenti interni dell'Associazione, beneficiando di tutti i diritti previsti.

In virtù del riconoscimento del loro particolare contributo, gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa ordinaria. Tuttavia, ciò non impedisce all'associato onorario di effettuare donazioni o contributi volontari a sostegno delle attività dell'Associazione.

La qualifica di associato onorario è conferita dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due (2) dei suoi membri, e deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci. Una volta conferita, la qualifica è a vita, salvo che l'associato onorario non decida di rinunciarvi o non venga revocata secondo le modalità previste dal presente Statuto all'art. 6.

Art.6 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato ordinario si perde per decesso, dimissioni o esclusione, o estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti se nominati;
- il Tesoriere;

Art. 8 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a un giorno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà sottoscritto, in nome del Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Tesoriere.

L'Assemblea è convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

L'Assemblea si riunisce, in ogni caso, ogni qualvolta dovrà assumere deliberazioni in merito al funzionamento dell'Associazione, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta dei due terzi degli iscritti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal Tesoriere; in mancanza l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, ovvero da terzi che non siano membri del Consiglio Direttivo o dipendenti dell'Associazione. Tuttavia nessuno può rappresentare più di un associato.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera sempre a maggioranza semplice. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- all'ammissione ed esclusione degli associati;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'Assemblea.

L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente e il Segretario dell'Assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa è convocata;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre (3) e massimo di cinque (5) membri, secondo il numero stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

I suoi membri sono nominati dall'Assemblea così come indicato al precedente articolo 8.

Una volta nominato, il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque (5) anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati dall'Assemblea.

Qualora il Presidente o il Tesoriere cessino o decadano anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio nomina tra i Consiglieri in carica un nuovo Presidente e/o Tesoriere.

Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convocherà in via immediata e senza indugio l'Assemblea degli Associati affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Su mozione di almeno due (2) membri del Consiglio Direttivo è possibile ritirare la fiducia, solo in giusta causa, sia al Presidente, sia al Tesoriere purché si esprima a favore la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora il Presidente e/o il Tesoriere risultino sfiduciati perdono la qualifica; il Consiglio Direttivo provvede a nominarne i sostituti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e allo Statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità:

- definire la Missione dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con la Missione;
- assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione;
- esprimere, su iniziativa del Presidente e del Tesoriere, un'autovalutazione annuale sull'impegno e sull'operato del Consiglio Direttivo in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa;
- curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche;
- garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
- promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- approvare annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, l'organigramma dell'Associazione in termini di numero di risorse umane impiegate;
- curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia, ai membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza secondo le modalità stabilite al precedente articolo 8. Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri nonché parte di essi al Direttore Generale, compreso l'uso della firma sociale e compreso altresì il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che riterrà più opportuni.

Il Consiglio può designare al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto al massimo da cinque (5) membri compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, definendone i compiti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Generale dell'Associazione dando la delega per la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina i compiti, i poteri del Direttore Generale dell'Associazione.

Art. 10 – Il Presidente

Al Presidente è conferito il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari urgenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti.

Il Presidente, unitamente al Tesoriere, ha l'onere di richiedere ai singoli Consiglieri l'espressione da parte loro di autovalutazioni annuali sull'impegno e sull'operato in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa all'interno delle quali segnalare anche eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse con l'Associazione stessa. Dette autovalutazioni, cumulativamente a quelle del Presidente e del Tesoriere, formeranno oggetto di espressione dell'autovalutazione annuale.

Il Presidente e, in sua provvisoria assenza o provvisorio impedimento, il Tesoriere, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. La sottoscrizione del Tesoriere fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Direttivo può altresì essere effettuata da un terzo dei suoi componenti o, in assenza del Presidente, dal Tesoriere.

Art. 11 – I Vice Presidenti

È facoltà del Consiglio, in caso se ne ravvisi la necessità, di eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti definendone le competenze con apposita delibera.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Più in particolare, al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:

- sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;
- sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- illustrare il bilancio annuale all'Assemblea degli Associati;
- assicurare la corretta pubblicità dei bilanci dell'Associazione.

Il Tesoriere, unitamente al Presidente, ha l'onere di richiedere ai singoli Consiglieri l'espressione da parte loro di autovalutazioni annuali sull'impegno e sull'operato in termini di indirizzo, assistenza e supporto della struttura operativa all'interno delle quali segnalare anche eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse con l'Associazione stessa. Dette autovalutazioni, cumulativamente a quelle del Presidente e del Tesoriere, formeranno oggetto di espressione dell'autovalutazione annuale.

Al Tesoriere sono conferiti, in caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento del Presidente, tutti i poteri del Presidente stesso così come disciplinati dal precedente art. 10. In caso di comprovata e provvisoria assenza o comprovato e provvisorio impedimento sia del Tesoriere che del Presidente, i loro poteri, così come disciplinati dal precedente art. 10 e dal presente articolo, sono conferiti al Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

Art. 13 – Requisiti di indipendenza

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti di indipendenza, coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interessi con l'Associazione stessa.

Art. 14 – Gruppi Interni

L'Associazione, al fine di promuovere e favorire specifiche attività o interessi all'interno del suo ambito d'azione,

ha la facoltà di istituire Gruppi Interni. Tali Gruppi, sottoposti alla vigilanza e alle disposizioni del Consiglio Direttivo, costituiscono una struttura interna che consente l'organizzazione e la collaborazione in settori specifici.

I Gruppi Interni possono essere costituiti da membri dell'Associazione che intendono collaborare attivamente a progetti specifici. L'accesso ai Gruppi Interni è esteso a tutti i membri dell'Associazione che desiderano partecipare in base alla loro disponibilità e competenze.

Ciascun Gruppo Interno è identificato da un nome che ne riflette la finalità all'interno dell'Associazione e che ne agevola la distinzione e l'identificazione.

La direzione del Gruppo Interno è affidata a un coordinatore o un leader designato dal Consiglio Direttivo. Il coordinatore assume la responsabilità di guidare le attività del Gruppo, coordinare la comunicazione con l'Associazione e organizzare le riunioni periodiche volte ad assicurare il flusso delle informazioni e la coesione all'interno del Gruppo stesso.

I membri del Gruppo Interno godono del diritto di partecipare alle riunioni, di proporre e sviluppare progetti e attività coerenti con la missione e gli scopi stabiliti dall'Associazione.

Le deliberazioni e le decisioni del Gruppo Interno devono essere concordate in coerenza con le politiche, le direttive e gli obiettivi fissati dall'Associazione. L'utilizzo delle risorse finanziarie e materiali da parte del Gruppo Interno deve essere effettuato in conformità con le politiche di spesa e le direttive dell'Associazione.

Ogni Gruppo Interno è tenuto a presentare periodicamente un rapporto d'attività all'Associazione, mediante il quale vengono comunicate le iniziative intraprese, i risultati conseguiti e le eventuali necessità di supporto o risorse aggiuntive.

L'approvazione per la creazione di un nuovo Gruppo Interno spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo. Tale approvazione deve essere richiesta mediante una proposta formale, che descriva l'obiettivo del Gruppo, i suoi membri fondatori e le attività proposte.

L'Associazione si riserva il diritto di revocare l'esistenza di un Gruppo Interno qualora le attività del Gruppo risultino in contrasto con gli obiettivi e le politiche dell'Associazione, nonché in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni vigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15 – Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- i) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- j) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale. È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio è rigidamente

vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 16 – Esercizio Finanziario

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VI

MARCHIO

Art. 17 – Proprietà e Concessione dei Marchi

Il marchio registrato **Chárôn** e il marchio registrato del suo gruppo interno **International Visual Awards**, così come i rispettivi loghi, sono di esclusiva proprietà del socio fondatore Polizzi Sasso Gianluigi.

Il socio fondatore Polizzi Sasso Gianluigi concede all'Associazione, gratuitamente e per un periodo indeterminato, il diritto di utilizzo dei marchi **Chárôn** e **International Visual Awards**. L'uso di tali marchi è regolamentato e subordinato al pieno rispetto delle disposizioni previste nella Carta di Utilizzo dei Marchi, allegata al presente statuto.

L'uso dei suddetti marchi da parte dell'Associazione avviene solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal socio fondatore Polizzi Sasso Gianluigi. Tale autorizzazione può essere limitata o specificata ulteriormente secondo le discrezionalità e i parametri stabiliti dallo stesso socio fondatore.

Tutti gli associati sono vincolati al rigoroso rispetto delle disposizioni stabilite nella Carta di Utilizzo dei Marchi.

Il socorso fondatore, Signor Polizzi Sasso Gianluigi, è investito dell'irrevocabile prerogativa di disporre unilateralmente della sospensione della licenza con la quale sono stati concessi all'Associazione i diritti di utilizzo dei marchi **Chárôn** e **International Visual Awards**. Tale decisione potrà essere esercitata previa remissione di una notificazione scritta, debitamente motivata, che dovrà pervenire all'entità associativa con un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni dalla data presunta di revocazione della predetta licenza.

Eventuali modifiche alla Carta di Utilizzo dei Marchi saranno effettive solo dopo la loro approvazione scritta da parte del socio fondatore Polizzi Sasso Gianluigi la loro comunicazione all'Associazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 19 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia, ed in particolare le disposizioni contenute nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e nella L. 11 agosto 2014, n. 125.

